

Il Presidente enuncia l'argomento iscritto al n.6 dell'ordine del giorno, dopodiché l'Assessore all'Urbanistica Sig. Andrea Guffanti sottopone all'esame del Consiglio Comunale una relazione nella quale ricorda le prime iniziative dell'Amministrazione Comunale per risolvere i problemi derivanti dai sempre più numerosi insediamenti abitativi nelle zone agricole ed in particolare nella sottozona agricola collinare con grave pregiudizio del paesaggio, dell'ambiente e della destinazione agricola.

Così il 28 novembre dell'1972 il Consiglio Comunale nominò una Commissione di sette esperti, alcuni dei quali funzionari del Comune, per studiare le possibili soluzioni. La Commissione presentò il 3 marzo 1973 un documento contenente la conclusione dei propri lavori che venne esaminato dalla Giunta Municipale, e dalla Commissione Urbanistica, finche si é arrivati alla formulazione odierna della nuova normativa per le zone agricole e della norma transitoria.

La stesura delle norme é stata effettuata tenendo presente che la volumetria dei fabbricati esistenti nelle zone agricole del territorio comunale é già di gran lunga sufficiente alle necessità agricole del territorio stesso, e ciò tenendo conto del notevole frazionamento della proprietà della quale é auspicabile una ricomposizione ed accorpamento, e della esistenza di notevoli esempi di architettura e di tipica edilizia rurale che occorre conservare previo restauro e risanamento.

Si é inoltre mantenuta la classificazione e la suddivisione delle precedenti N.T.A. regolando le zone agricole con n.6 articoli delle norme soprattutto per non scommente le usanze armai recepite.

Art. 29 - Norme generali per le zone agricole. itastimo

La normativa ricalca i concetti della precedente disciplina variando leggermente la disposizione dei vari commi e la dizione del testo.

Si é posto l'accento sulla già indicata destinazione agricola che deve assumere aspetti assolutamente preponderatione
Si é ritenuto inoltre di estendere la possibilità di demolire
e ricostruzione a pari volume di edifici esistenti a tutte le
zone agricole anziché alla sola 28 sottozona come in precedenza,
e ciò per favorire specialmente la eliminazione di edifici di
notevole disturbo ubicati nelle fascie di protezione della viabilità, limitando però la possibilità di ricostruire ad una di
stanza massima di ml.100 dalla preesistenza.

Si sono limitati gli ampliamenti di attrezzature per l'industria, l'artigianato ed il commercio esistenti ad " una tantum" con un massimo del 30% dell'esistente, consentendo per le sole attrezzature industriali e artigianali un minimo di mc.400.

Si sono infine eliminati gli ultimi due commi dell'articolo in oggetto (lotti di completamento) costituendo una normativa transitoria ormai decaduta.

Art. 30 - 18 sottozona - Irrigua

Si é rinviato al momento della elaborazione del piano delle zone da destinare ad insediamenti produttivi la soluzione del Termineta l'esposicione de Arezzo de l'esposicione de la parenta de la p ... il quale esordisce rilevando l necessità che enti

(foglio 4.) oilgo de situatione é notevolmente modificata rispetto al 1965 (si pensi ai nuovi latti emersi: direttiusima Firenze-Roma, istituzioni universitarie, conseguenze dell'applicazione dello 0,14 su g collocamento delle industrie insalubri. L'insediamento di impianti per il trattamento e la trasformazione dei prodotti dell'agricoltura che era ammesso con la normativa di zona industriale, é stata rimessa al parere del Consiglio Comunale, avendo constatato che Pn vericasi la normativa di zona industriale era troppo perprocedendo ad una vasta consultazione delle varie componenti so-

ilau L'indice di fabbricabilità é stato notevolmente ridotto in modo da consentire la formazione di unità agricole economicamente vitali. E' stato inoltre richiesto che il lotto su cui sorgerà la nuova casa rurale costituisca il 40% della superficie pertinente e che il restante terreno sia compreso entro un diametro di Km.2. I volume costruibili dovramio inoltre essere al netto dei volumi invovere una situati della essere succepta della attività nella sone succepta della sone succepta essere a causa della sommana essere a causa della sommana essere a controla a controla della sommana della sommana

-e in Tin questa zona per la sua importanza e destinazione e consentito solo il restauro e la ristrutturazione di edifici esistenti, salva le possibilidà che potramo risultare da un piano territoriale paesistro come previsto dalla legge 9497. otnembiosani ib st stituito una ben valida alternativa per quanti non desiderano vivere in città. L'obherantico-collinare acceptos acceptos si vivere in città.

-e'b E'la zona che ha dato luogo ai maggiori pericoli ed abusi. Pertanto a seguito dei richiami della Regione si e ritenuto di evidenziare e distinguere entro la zona stessa le parti soggette a vincolo idrogeologico per le quali e stato previsto un indice notevolmente ridotto che consentirà soprattutto da costruzione di case cocelerare al massimo la elaborazione dei piani pe(100,0 al edaing

maggiori (0,03) per le case isolate.

Si é mantenuta pressoché inalterata la .vecchia normativa, eliminando tuttavia la possobilità di insediamenti residenziali isolati.

Ir zone agricole, il Dr. Wilsterofe windrag lanozottos of the strak

office of ognoverties is, spitsingdru encissioned allab of Anche in questa gona si e messo in evidenza e si richiede il a local de la company rispetto dei vincoli idrogeologici. Le precedenti limitazioni e possibilità sono state ridotte da 0,25 a 0,10 per le costruzioni di edifici collettivi per il turismo. Sono stati eliminati invece gli inse-diamenti turistico-residenziali con indice 0,08.

-ing of occorre tener presente che la normativa sopra descritta é introdotta con carattere di provvisorietà a titolo di salvaguardia, in alternativa al piano paesistico che al sensi della legge 29/6/1939 nem1497 potra consentire possibilità molto maggiori senza arrecare danno in olla contenta consentire possibilità molto maggiori senza arrecare danno. ne Irbanistica alle norme proposte dalla Giunta, modificazioni

Terminata l'esposizione della relazione il Presidente apre Xx il dibattito. Prende la parola il Cons.Dott. Tullio Bensi della D.C. il quale esordisce rilevando la necessità che entro breve tempo venga redatto un nuovo piano regolatore generale perché la situazione é notevolmente modificata rispetto al 1965 (si pensi ai nuovi fatti emersi: direttissima Firenze-Roma, istituzioni universitarie, conseguenze dell'applicazione dello 0,14 su gran - parte del territorio, vincolo idrogeologico esistente ma ignora--ito, 'eventualità dell'alienazione dell'aeroporto e della realiza coltura che era am esso (qrregion regres attacturation saintibre ancissa stata rimessa al perere del Consiglio Comunale, avendo constatato che ocurroggo: área configue eleutra la conspana con constatato con con constatato con constatato con constatato con constatato con con constatato con constatato con constatato con constatato con con constatato con constatato con constatato con constatato con con constatato con constatato con constatato con constatato con con constatato con constatato con constatato con constatato con con constatato con constatato con constatato con constatato con con constatato con constatato con constatato con constatato con con constatato con constatato con constatato con constatato con con constatato con c I Amministrazione predisponga con tempestiva i lavori preliminari procedendo ad una vasta consultazione delle varie componenti sociali attorno as problemi dell'assetto urbanistico, sui quali spreziose indicazioni potranno venire anche da parte dei consign vitali. E' stato inoltre richiesto chanoz libte ereitriano utberilgla nuova casa rurale costituisca il 40% della superficie pertinente erapitifom otnetti erroppo onaid povoun leb asatta ni kn. 2 I attuale disciplina delle zone agricole, per consentire di rimuovere una situazione di stallo che vede giacenti centinaia di pratiche e completamente bloccate ogni attività nelle zone suddette, a causa delle conseguenze dell'applicazione indiscriminata dello 0.14 aggravata dalla pressione sulle aree collinari eita servitata per effetto dell'assoluta insufficienza di zone di nez -si espansione attorno alle frazioni. El evidente che la possibilità di'insediamento in centri frazionali attrezzati abrebbe costituito una ben valida alternativa per quanti non desiderano vivere in città. L'obbiettivo di tale alternativa e mancata perché i nuclei per i quali il piano regolatore prevede zone d'e-· isus to ilogifed inor am la ogout ou stato provveduto amla redazione dei piani particolareggiati, che é pregiudiziatete aldenziare e distinguere entro la rena bienta le parti soggette d vin-La concreta possibilità di edificazione e le concreta possibilità di edificazione e le quali e stato previsto un indice notevol--00 9880 ib Ishministrazione dovràrquindi sentirsi impegnatar ad accelerare al massimo la elaborazione dei piani particolareggiati frazionali, tenendo presente l'opportunità, ove sia necessario, maggiori (0,03) per le case isolate indrages d'espansione.

Ma la Giunta dovrà altresi disporre per la redazione dei piani paesistici, dei quali di parla da ben 15 anni, ma non si riesce -ile, avveterne landuce. sl starstlani è docesso che piani per la da ben 15 anni, ma non si riesce

Per quanto riguarda specificamente la nuova normativa per la zone agricole, il Dr. Bensi rilleva il lavoro timpegnativo svolto dalla Commissione urbanistica, sia attraverso la sottocommissione a suo tempo incaricata di esaminare il problema e sulle sione a suo tempo incaricata di esaminare il problema e sulle cui indicazioni la Giunta ha presentato proposte di variazione della vigente disciplina, sia direttamente attraverso l'esame e la rielaborazione delle proposte suddette.

Rilevato che sarebbe stato opportuno aver consultato prini ha le categorie agricole direttamente interessate, come é stato
gratto presente dalla richiesta della Federazione dei Coltivatori
Diretti il Consigliere Bensi ha fatto poi particolare riferimento alle più importanti modificazioni apportate dalla Commissione Urbanistica alle norme proposte dalla Giunta, modificazioni in

L'auressore Guiranti da quinci lettura del testo cella norma tran-

Comune di Arezzo



Segue Verbale del C.C. 11 Luglio 1973

N. 467 (foglio 2)

gran parte suggerite dai rappresentanti della D.C. ed esaminate con spirito di comprenserte da parte di tutti i componenti allo scopo di migliorare il contenuto della nuova disciplina.

Le modificazioni accolte riguardano le modalità relative alla demolizione e ricostruzione di edifici posti nelle fasce di rispetto stradale, gli insediamenti di impianti per allevamenti zootecnici intensivi, le aziende a coltura specializzate economicamente autosufficienti, la superficie del lotto su cui sorgerà la nuova costruzione rurale, la possibilità di aggregazione di costruzioni in zona agricolo-collinare. Chiede al Sindaco se per la sottozona agricola di concentrazione edilizia collinare nella quota del 10% indicata dall'Amministrazione Comunale può eventualmente operare il PEEP.

Dopo aver lamentato che non si sia voluto o potuto accogliere una modificazione che consentisse ampliamenti ad edfici
posti in zone panoramiche adibiti a pubbliche istituzioni culturali, il Consigliere Bensi ha concluso il suo intervento dicendo che per le norme transitorie si é elaborata una flormulazione
che appare siddisfacente, anche se non se ne può comprendere pie
namente le conseguenze, e che potrà consentire l'esame delle domande giacenti, raggrippate per zone, sembrando opportuno suddividere l'area comunale sulla quale era applicato lo 0,14 per zone e
procedere ad una valutazione centestuale di massima delle istanze riguardanti ogni singola circoscrizione.

La Commissione Urbanistica, nello svolgimento di tale delicato lavoro, ha auspicato il Dr. Bensi, dovrebbe poter fruire della preziosa esperienza e dei suggerimenti della Commissione Edilizia.

Prende quindi la parola il Cons. Avv. Gastone Guiducci il quale pone in risalto la necessità che si provveda sollecitamente ad un ampliamento delle possibilità edificatorie nelle frazioni, perciò propone l'approvazione di un ordine del giorno in questo senso: propone perciò al Consiglio la seguente formulazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la nuova regolamentazione urbanistica delle zone agricole che ha lo scopo di conservare il paesaggio e nel contempo di
consentire un corretto uso del territorio delle stesse zone, nella
contemporanea limitazione delle possibilità di insediamenti di carattere residenziale;

IMPEGNA

La Giunta Municipale a verificare con sollecitudine la necessità di espansione delle zone edificabili nelle frazioni, tenendo conto anche che in alcunientri abitati le previsioni insediative

IMPEGNA

altresì la Giunta Municipale a far predisporre sollecitamente i piani particolareggiati relativi alle aree da espropriare previste dal piano quinquennale già approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 25 della legge 22/10/1971 n.865 nonché alla elaborazione del piano paesistico.

Prende la parola il Cons. Avv. Oreste Ghinelli & afferma che dall'esame delle nuove norme per le zone agricole appare evidente che tutto il Piano Regolatore Generale era sbagliato già dall'inizio ed il suo gruppo bene aveva fatto a votare contro;a suo kampaxavvisò le misure che si intendema prendere con la nuova normativa sono ermai tarcive, giungono ciòé quando ormai la situazione é compromessa ed inoltre il cambiamento dell'indice di fabbricabilità da 0,14 a 0,03 consentirà una grave ingiustizia di cui beneficierànno coloro che già hanno costruito in quanto non saranno molestati da altri insediamenti. Inoltre, nelle zone soggette a vincolo idrogeologico, dato che sono necessarie superfici vastissime per ogni insediamento, dovanno essere costruite lunghe strade per cellegare i fabbricati alla viabilità pubblica con evidente pregiudizio dell'assetto idrogeologico che si vuol salvaguardare.

Il Cons. Ghinelli continua affermando che già l'attuale P.R.G. con le possibilità insediative che offre sia nelle frazioni che nelle zone agricole ha contrastato lo sviluppo del centro urbano, relegandolo alla dimensione di piccola città. Tale impostazione si ritrova anche nell'ordine del giorno letto dal Cons. Guiducci. Bisogna invece prevedere nel nuovo P.R.G. una adeguata espansione della città perché Arezzo divenga una grande città.

Passando poi all'esame delle singole norme il Cons. Chinelli rileva che dalla lettura dell'art.29 lettera C), così come viene proposto al Consiglio, sembra che vi sia la possibilità di demolire un fabbricato esistente e ricadente dentro le fasce di rispetto stradale, e ricostruirlo dentro le fasce stesse la norma proposta infatti dice: In caso di demolizione il volume esistente può essere ricostruito sulla stessa proprietà oltre il limite della fascia di rispetto, ad una distanza massima di ml. 100 dal volume preesistente". Riguardo poi alla richiesta del Cons. Bensi per consentire ampliamenti di edifici, adibiti a pubbliche Istituzioni culturali, posti in zone panoramiche, si dichiara contrario, come fu contrario alla istituzione dell'Università ad Arezzo.

Il Cons. Chinelli conclude il suo intervento dichiarandosi favorevole alla norma transitoria art. 34 bis, contrario alle norme proposte. Interviene quindi il Cons. M° Vasco Giannotti il quale annuncia il voto favorevole del suo gruppo,e da atto dell'equilibrio della proposta della G.M. al fine di raccordare la vecchia alla nuova normativa, nonché per avere ampiamente interessato al problema la Commissione Urbanistica adottando un metedo veramente democratico.

ficonosceme anche l'opera per avvicinare le diverse posizioni per la stesura finale delle norme. e per questo motivo non ri-

Comune di Arezzo quili può essere intim ta la consciona di tale utili orium verbale del C.C. of The The 150 1973 in the case of the constant of the sorter of the case consentre arise arises of the case of the la stalla nella loro roprietà. tiene che oggi si possono apportare altre modifiche di carattere sostanziale è inna i tant a sente caratte ociocosoria oloniv ra disatteso ed ora viene riproposto per non consentire in Non ritiene possibile la proposta di deroga già avanzata in Commissione dal gruppo D.C. a riguardo del caso dei locali per l'università degli studi (in cui il Consiglio sara ancora chiamato a discustere) giacche la insicurezza del definitivo assetto, anche in riferimento alla riforma universitaria, potrebdecisioni della serio sho in comma diversa della considera della visto dalla norma transitoria art.34 bis, quando non siano al precisa che della one considera della comma della considera del non può attribuirsi alla G.M., ma piuttosto alla richiesta che furono avanzate proprio dal gruppo D.C. in sede di approvazione elle of control of the serious of th Ciò posto considera più che Logica la nuova normativa e la norma transitoria. Tuttavia rileva come resti ancora insoluto il problema di completa salvaguardia delle zone agricole per evitare le costruzioni residenzialio otsugesni su inta itseup da ciò l'esigenza a modificare le norme per le gone agricole. and D'altronde il P.R.G. deve rispondere ad oggettive esigenze per cui pgni piano deve sempre adeguarsi, e ciò anche se im si dovesse loggi proporte un nuovo piano regolatore al enconstulav -ni o'Il Cons. Mo Giannotti si dichiara favorevole anche all'OD.G. proposto dal Cons. Avv. Guiducci ricordando che il territorio del Comune é cosparso di numerose frazioni, per cui occorre dotare tali nuclei di servizia per ottenere vitali centri sociali osserva che se é pur vero che vi sono molte domande di co-· struzione in campagna, queste non sono per lo più di lavoratori. perché questi ultimi hanno interesse alla vita associata e quindi a costruire negli agglomerati delle frazioni de ono issimmos curil nella sottozona acricola, elocitatione sottozona sottozona se successione della sottozona acricola, elocitazione sottozona sottozona se successione della seconda seconda se successione della seconda sec ro di care risposta al bisogno di nuovi locali per la Facoltà Prende la parola il Cons. Chinelli ribadendo le mue perplesità sulla formulazione proposta per l'art.29 lettera C) comon La C. S. Interviene il Cons. Dott. Roberto Mattesini Tilevando Come del problema oggi in esame se ne parla da un anno e che la normative giunge ormai quando sono pervenute all'amministrazione molte domande. Tuttavia in merito alle nuove norme proposte domanda perché nell'art.29 sono stati previsti ampliamenti fino ad un 30% dei volumi esistenti adibiti ad attività produttiven mentre analoga possibilità non é stata consentita per attività connesse le possibilità edificatorie, comporta notevolestuflos insellence

-svovs (li sembra essessivo l'indice di 0,004 stabilito per la sottozona irrigua perché non ci sono coltivatori proprietari di superfici adeguate, propone perciò di cambiarlo con l'indice 0,01,

chiede inoltre che venga determinato an angivera etne

colture specializzate. Solleva il problema degli annessi agricoli nei centri abitati che ancora ospitano stalle e per
i quali può essere intimata la cessazione di tale utilizzazione in quanto non più consentita per motivi igienici, bisogna in tal caso consentire agli agricoltori di ricostruire
la stalla nella loro proprietà.

-siter Per la sottozona agricola collinare, fa notare come illeit vincolo idrogeologico esistente da tanti anni é stato finora disatteso ed ora viene riproposto per non consentire in ion ritiene possibile la proposta derificare in Commissione dal gruppo .C. a rigurdo del caso dei locali sottozona agricola-collinare non soggette a vincolo idrogeolo-_d gico divengano di concentrazione edilizia. Chiede infine che le decisioni della Commissione Urbanistica relativa a quanto pre visto dalla norma transitoria art.34 bis, quando non siano al "I unanimità, vengono portate al Consiglio Comunale. 19911 non può artribuirsi alla G.M., La piuttosto alla richiesta che onoizs Prende la parola il Cons. Avv. Gastone Guiducci facendo rilevare che gran parte delle osservazioni e richieste del Cons. Mattesini sono già state esaminate dalla Commissione Urbanisti ca, accolte e proposte dall'Amministrazione al Consiglio nella ciò posto considera più emase que e aro entre considera La norma transitoria. Puttavia rileva come resti ancora insolu-190 91 Ma il tema fondamentale a parer suo é che l'esperienza di questi anni ha insegnato che bisognava verificare il P.R.C. e da ciò l'esigenza a modificare le norme per le zone agricole. Bene ha latto quindi la G.M. a formulare queste huove norme -00 che comportano una nuova destinazione della zone agricole, Tivalutandone la funzione agricola e tutelando 11 paesaggio.

- .0. P'lls Certamente una impostazione rigida avrebbe richiesto inle dictopiù gravi. Ci sono infatti ancora 4000 ettari finora regolati dallo indice 0,14 fuort dal vincolo idrogeologico, che
 costituiscono una porzione notevole per i quali la 0.%. ha proposto un indice di fabbricabilità di 0,03. Questa scelta é giustificabile soprattutto con l'esigenza di una fase transitoria.
 - Commissione Urbanistica e poi ricordata anche in Consiglio Comunale di prevedere possibilità di ampliamenti di istituti culturali nella sottozona agricola pantramica, che consentirebbero di dare risposta al bisogno di nuovi locali per la Facoltà norma (art. 1) tale eventualità perché il problema dell'università ad Arezzo va esaminato e risolto nella sua globalità. D'altra parte c'é la necessità di deliberare urgentemente le nuove norme anche per dare una risposta sollecita alle domande editati presentate no eventuale o di accidenta alle domande editati presentate no evour ella otivan ni sivatur.

Prende poi la parola il Cons.Rag.Massimo Innocenti il quale propone due considerazioni sui problemi trattati.

le possibilità edificatorie, comporta notevoli danni a molte famiglie di coltivatori, artigiani ecc. che con sacrificio avevano acquistato un pezzo di terreno su cui costruire. In vero de
domande presentate per edificare sono legittime in quanto ilvigente P.R.G. prevede la possobilità sepertaria edificatoria
helle zone agricolo-collinare da parte di privati e in casi in-

e le contre un acti, ca co occare al economico la lege de la lege di relvagnardie, me evisere ci de ta contra contra de transfitoria.

Comune di Arezzo transitoria.

Pag. n. (4) Olygot Verbile Verbile Verbile of the olygon of the verbile verbile of the campagne, mentre & tavorevole agli insedic-

menti che e possono lare un ambiente umano dotato di servizi. la queste considerazioni nescono le nuove norme, così come otremailame'l e incissat ellen itsisserticolare insig i onosse di cati mangava del tutto la volontà di speculazione. Non si può

dare risposta negativa a queste famiglie che con sacrificio hanno comprato un pezzo di terreno e intendono costruire una casa per lo--s ro etessia questo nen viol dire approvare tutte le richieste per--o venute massemmai toccorre impedire la speculazione ne reserve

E' necessario quindi esaminare la situazione e valutare esat-" il volume esistente devistes straseis chambulatori il tamente il valore il constato straseia di rispetto, ad una dinorma e serie concerna la secondo presidente della fascia di rispetto.

Il secondo presidente della secondo presidente della secondo presidente della secondo della s

necessità di una nuova regolamentazione urbanistica, Se da un lato é giusto cercare di impedire che le zone agricole collinari siano deturpate e sommerse da costruzioni, occorre altresi tener presente che per le attuali situazioni vi e una carenza nella desciplina urbanistica. Infatti se prima c'erano solo poche costruzioni in tali zone orasvil e stato un bom di richieste di licenze edilizie colà ubicate e la responsabilità di ciò stà mel P.R. G., che é modificabi le e che va cambiato, e solo nel desiderio di edificare le proprie case fuori da un contesto sociale. Infatti in mancanza di piani particolareggiati molti cittadini sono stati costretti ad orientarsi verso le zone dello 0,14 in considerazione che essexe rimanevano le uniche ancora edificabili. Il Cons. Innocenti ricorda che fin dal 1965 il gruppo D.C. chiedeva che fossero fatti i piani particolareggiati e che si fosse provveduto ad espandere le zone del P.R.G. alle frazioni e del resto se si fossero fatte, non si sarebbe provocato un boom delle richieste per le zone dello 0,14. Pertanto non é che sia errato il P.R.G., ma semmai la gestione dello stesso. Ora se la D.C. accetta le modifiche delle norme per le zone in questione si augura anche che non ci siano altri errori di gestione del P.R.G. Da poi atto a questo proposito che é stato dato incarico a professionisti di redigere i piani particolareggiati e conferma che a suo modo di vedere questo e la via per rispondere alle esigenze della cittadinanza. Il Cons. Innocenti ricorda infine come il gruppo della D.C. abbia partecipato attivamente alla steura delle nuove varianti, ma ribadisce come questo gruppo non si assuma alcuna responsabilità sugli errori di gestione fatti dalla applicazione deloP.R.G. ataon

Les onsignation de la constant de la eldeve destare meraviglia la modifica delle N.T.A. del P.R.G. poiché questo deve sempre adeguarsi alla vita ed e percio soggetto a continue revisioni e modifiche secondo le situazioni dell'epoca; ta coucrali.

nic fi. Osservas come nel 1961 e 9985 non eststevas la spinta verso la ono de rigage a che invece sia e verificata successivamente come rifiuto della città, da quì la necessità del correttivo; ene può dirsi che vi sia un ingiustizia dato che in precedenza si é costruito con 1 indice di 0,14 mo/mq poiché ciò avviene, sempre in adozione di é stata una corsa alla presentarione di dicenze con atata è

te le domande pendenti, facendo operare il modo automatico la legte le domente penale. ma ad evitare ciò é stata introdotta la norma transitoria. Non condivide quanto sostenuto a riguardo dell'ampliamento della città e della grande città, come non condivide l'invasione delle campagne, mentre é favorevole agli insediamenti che e possono dare un ambiente umano dotato di servizi. Da queste considerazioni nascono le nuove norme, così come nascono i piani particolareggiati nelle frazioni e l'ampliamento delle zone edificabili delle frazioni con nuclei organizzati forna quindi ad analizzare afcune modifiche; svitagen staccir eran - quella dell'Avv. Chinelli per il punto c) dell'art 29 circa la ricostruzione del volume esistente, e ritiene che per maggior chiarezza ed aderenza possa essere accolta con questa nuova formulazioecessario quindi esaminare la situazione e valutaresmoat-" il volume esistente deverperò essere ricostruito sulla stessa proprietà oltre il limite della fascia di rispetto, ad una di-Il sacon starza per la provincia de la constanta de la constan in the constitution of the column of the col ofncencentrazione edilizia, che non può considerarsi sia perche si in--Tutendone zone agricole sia per i limiti inderogabili della vigenfite legislazione in materia o onero o emino e ittalia soitaine di Ricorda Il Sindaco l'opera attiva della Commissione Urbanistica fic specialmente per il. metodo con eui si é operato, cercando l'incone trojla collaborazione e le intese in modo che molti problemi so -usq nonstati risolti, migliorando le primitive proposte i roul ogso izastania po ittentaco itare a questioni dell'università e del Tuttavia restano ancora le questioni dell'università e del ongrandati axes e ano sesso dell'università e del 40%, ma non si tratta di cose definitive, anche per il fatto che siamo prossimi nella scadenza del quinquennio dalla approvazioe ne del P.R.G. per cui occorrerà disporre di muovi e aggiornati i strumenti urbanistici e annona de accorrerà disporre di muovi e aggiornati i strumenti urbanistici e annona de accorrerà di provvorq escol is e la cita di consecutati di e accessita di e accessita di provvorque alla necessita di provvorque alla di provvorque alla di provvorque alla necessita di provvorque alla di provvo al min auovo P.R.G. é disposta a discutere non solo sui problemi rii masti insoluti ma anche su quelli che potranno nel frattempo inaugura snche che non ci siano altri errori di gestione de graggiogi. pissefor Non sembra possibile accogliere la richiesta del Sig Matteom sini di estendere la normativa della coltura specializzata ad ogni tipo de scoltura perché occorre evitare aspettative che più non rio. d spondono deconomicamente; per stal motivo si é introdotto il consm cetto devazionda economicamente autosufficiente, d'altronde la us inermativa di piano itende a corregere alcune distorzioni della gli errori di gestione fatti dalla applicazioarutdoriga Gartaon on eno oun altronde in Toscana ci sono già numerose case di campagna, enlattesa la preesistente economia agricola, per cui se vogliamo sal -noyare il patrimonio esistente occorre salvare quelle case e quelle aziende elnon piuttosto creare nuove case coloniche e nuovi unità poderali. Il carev a considerando per il numero delle demande esistenti, il Sinomdacotavverte cheuciotnon deve assolutamente fare assumere un tono a iscandalistico, poiché occorre anzitutto considerare le vere nuove domande di costruzione che sono molte meno, e comunque le esigenze sono ancora inferiori, perché in effetti in questo ultimo tempo, vi é stata una corsa alla presentazione di domande per licenze edili-Zie. L'ingiusticia potreile riadire sol per il fatto di bloccare t

.c. to dell'emen amento.

Comune di Arezzo

-B. A. al slume that see second observations is not of Pog. n.

1. Lione di vovo . nome del cruppo consili re cella 5.0. nella

2. Lione di vovo . nome del cruppo consili re cella 5.0. nella

3. Lione di vovo . nome del cruppo del colle del colle del consenso nu riscuot no provasione cel cruppo, ma che altre tale consenso nu riscuot no.

La dichiaratione resa cal lindaco, secondo la quale la Giunta é disposta a rivedere le norme che ora semisforinga enoximi Consi lieri non confacenti con la realtà, ove ciò venisse veriminati seriamenti farvob, enemonati otasup et al accidenti de la companda de cinon indicipati de la contace ciò que de la contace ciò de la contace contace ciò de la contace cont

portamento al riguardo delle case coloniche che vengano man male no inghiottite dalle costruzioni residenziali; saranno da considerarsi al momento dei casi concreti. e o o nemi se vona

al Consiglio Comunale, affinche possono essere rese pubbliche le singole posizioni, l'esame delle domande su cui la Commissione Urbanistica si d'al espressa a maggioranza anziche all'unanimità, data la presenza di interessi privati in ogni domanda edilizia dei meriti.

zia dei meriti. In difesa dei quali non sembra oppertuno per nessuno procurarsi dei meriti.

che publesservi anche stata inhenteza nell'attuare le variante necessarie, ma ciò va attribuitò non a carenza dell'amministrazione bensì al fatto che tali scelte fosserò partecipate a tutti i livelli. Tuttavia il metodo seguito ha avuto il pregio di aver consentito un notevole approfondimento dell'argomento do la sero

proprio gruppo chiede che la seduta sia sospesa per dieci minuti. Alla ripresa dei lavori il Cons. Bensi per il gruppo della
D.C. domanda che venga medificato l'ordine del giorno presentato
dal Cons. Guiducci nel modo seguente:

and allabil. Consiglio Comunalev ni ibniup anoq atnabizara II
alcoing Vistaz la Inuova regolamentazione Urbanistica delle zone agrioticole: cherna lo scopo di, conservare il paesaggio e nellocontempo di
el bonsentire una corretto usov del territorio delle stesse. zone, nella
at contemporanea limitazione delle possibilità di insediamenti di
carattere residenzialia; ni atra ancontento di otte atracara la

eub e iImpegnast itov 32 nos svorage elemenos oilgienos II

unamenta inconsida o otesto evan illaminos ireitarenos imperatos
La Giunta Municipale a verificare ad adeguare con sollecitudine le previsioni di espansione delle zone edificatrici delle frazioni attraverso la redazione dei piani particolareggiati non ancora elaborati e lo studio di eventuali varianti per le frazioni per le quali, il P.R.G. non prevede le zone di espansione;

Impegna

Altresì la Giunta Municipale a far predisporre sollecitamente i piani particolareggiati relativi alla aree da espropriare previste dal piano quinquennale già approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art.25 della legge 22/10/1971 n. 865 nonché alla elaborazione del piano paesistico;

Il Sindaco dichiara che sembra non vi siano netacoli all'accordi-

mento dell'emendamento.

Il Cons. Bensi riprendendo la parola formula la dichiarazione di voto a nome del gruppo consiliare della D.C. nella quale conferma che alcune norme incontrano il consenso e l'approvazione del Gruppo, ma che altre tale consenso non riscuotono.

La dichiarazione resa dal Sindaco, secondo la quale la Giun ta é disposta a rivedere le norme che ora sembrano ad alcunia. Consiglieri non confacenti con la realtà, ove ciò venisse verificato nel corso dell'applicazione della nuova disciplina, comsente tuttavia di esprimere un voto farrirevole che il Gruppo DC si appresta a dare, considerata anche l'opportunità che si provveda non a votazioni separate per singoli articoli ma ad un'unica e complessiva votazione che renderebbe più agevole la ratifica del provvedimento da parte della Regione so con otne con la ignora

origo Voto favorevole dato, infine, con le riserve di cui avanti, allo scopo precipio di soloccare l'attuale situazione che vede da tempo giacenti centinai di domande inevase, con evidente disaigio dei cittadini interessati e con riflessi negativi sull'attiività edilizia.

en no Prende la parela il Cons. Chinefft dichiarendo che il suo gruppo M.S.I. voterà contro le norme anche se favorevole al solo art. 34 bis. Tali norme, a suo parere ingiuste, favoriscono coloto che hanno già costruito, costringendo gli altri a rimanere inglia quallida periferia o et les iles est o ottal la fane en

votazione del glorno prende la parola il Presidente pone in votazione del ordine del glorno proposto dal Cons. Guidueci ma e-mandato nel secondo capyerso così come ha proposto il Cons. Ben-si ci ci ci con cappe si a seduta si a secondo cappe si a seduta si a se

of revolite due voti contrari del Consiglieri Chinelli Avv. Oreste e Bianconi Dr. Maurizio.

Il Presidente pone quindi in votazione la modifica delle nor -irme tecniche disattuazione del P.R.G.s relative alle zone agricole ib con emendamento dell'ant.29 lettera C), compresa la norma transito-siria art. 34 bis, con riferimento al vincolo idrogeologico dell'il-spettorato Forestale, ella cui formulazione finale viene allegata al presente atto diventandone parte integrante diser erettarso

Il Consiglio Comunale approva con 26 voti favorevoli e due

contrari dei Consiglieri Ghinelli Avv. Oreste e Bianconi Dr.Mau
La Giunta Lunica pale all'estatori con solicati e con solicati

dine le previsioni di espellationi colle zone edific trici delle fre

zioni attraverso la recazioni di cyta diani particolare giati non an
cora elaborati Olangiancio di cyta eligoritati per le frazioni

per le quali, il ... on prevede la zone di espansione;

Imperna

Altresi la Giunta unici ale la predisporre sollecitamente i me piani particol entre descriptadicavis alla se second el propriare prevista dal piano quinculare de la propriare de la predista del la predista de la pred

piano paesistico;

Mad divisnos dichiara chellerb a noi vi dichia continuo chellerb a noi vi dichiara chellerb a noi vi dichiara

Norme generali per le zone agricole

Nelle zone agricole é di massima soltanto consentita la costruzione di edifici pertinenti alla conduzione di fondi rustici.

Esse comprendono cinque sottozone (irrigua, agricolo-panoramica, collinare, di concentrazione edilizia, parchi forestali), la cui sistemazione é disciplinata dalle
norme contenute negli articoli seguenti, oltreché dalle leggi speciali che regolano la utilizzazione del suolo, con
particolare riguardo ai vincoli idrogeologici e panoramici.

Nelle zone agricole é consentito altresì, per i volumi esistenti alla data di approvazione del P.R.G.:

- a) L'ampliamento di edifici di abitazione esistenti fino a realizzare una superficie complessiva massima di
 pavimento di mq. 140 fra il vecchio e il nuovo, e tale
 da non costituire una nuova unità immobiliare, restando esclusi da tale computo i locali destinati a fondi;
 la distanza dai confini é determinata secondo le prescrizioni del codice civile, e l'altezza massima in
 ml.7,50;
- b) La ristrutturazione ed il rialzamento degli edifici esistenti esclusivamente per motivi igienico-sanitari, ferma restando l'altezza massima stabilita dalle norme delle singole sottozone e la distanza dai confini é determinata secondo le prescrizioni del Codice Civile;
- c) La demolizione e ricostruzione a pari volume di edifici esistenti, ricadenti nella fascia di rispetto stradale fermo restando la possibilità, anche in questo caso, di applicare quanto disposto al punto a). L'altezza

massima e la distanza dai confini resta determinata secondo quanto stabilito dalle norme delle singole sottozone.Il volume esistente deve però essere ricostruito sulla

stessa proprietà oltre il limite della fascia di rispetto, ad una distanza massima di ml. 100 dal volume pregistente.

Non é consentito suddividere in più edifici la volumetria demolita, né superare le volumetrie relative alle varie destinazioni già in atto.

I punti a) b) e c) sono applicabili anche nel caso in cui il terreno disponibile, risultante da situazioni catastali alla data di adozione delle presenti norme, sia inferiore a quanto previsto dalle norme delle singole sottozone.

Sono consentite nelle 1°-3°-4°-e 5° sottozone, previo parere della Commissione Urbanistica, oltre a quanto
specificato nei singoli articoli, costruzioni per pubblici
servizi (approvvigionamente idrico, fognatura, nettezza ur
bana, mattatoi, centrali elettriche o stazioni di trasforma
zione, ecc).

Nelle 1°-3°-e 4° sottozone, previo parere della Commissione Edilizia, della Commissione Urbanistica e del Consiglio Comunale, e con attenta valutazione di ogni singolo caso, potrà altresì essere autorizzata la costruzione di cliniche, istituti ospedalieri, collegi, attrezzature per lo sport, il turismo e il tempo libero, istituti di cultura e di istruzione. Per la costruzione di attrezzature per il turismo, il volume massimo consentito, valutato nella superficie effettiva del lotto, é stabilito in 0,03 mc/mq.

Nella 1º e 3º sottozona sono ammessi impianti per allevamenti zootecnici intensivi previo parere della Commissione Urbanistica e del Consiglio Comunale con una distanza minima dai confini di ml. 200. Nelle 1° 3° e 4 sottozone sono consentiti gli ampliamenti di attrezzature per l'industria, l'artigianato ed il
Commercio con il rispetto della normativa della zona industriale. Tali ampliamenti potranno essere autorizzati "una
tantum" fino ad un massimo del 30% della volumetria adibita ad attrezzature per l'industria, l'artigianato ed il
commercio, esistente alla data di adozione delle presenti
norme.

E' altresì in ogni caso ammesso, per sole attrezzature industriali e artigianali qualunque sia il volume esistente, legalmente autorizzato un ampliamento massimo "una tantum" di mc. 400.

Tutte le autorizzazioni, di cui ai commi precedenti, saranno sempre condizionate alla stipulazione di convenzione trascritta determinante il carattere permanente della destinazione e del vincolo.

Mentre per le case coloniche il terreno coltivabile vin colato potrà risultare anche frazionato, nel caso di costruzioni diverse consentite il terreno soggetto a vincolo dovrà risultare non frazionato, ma costituito da aree contigue.

Art. 30

1 sottozona agricola- irrigua

Nella 1º sottozona agricola (irrigua), oltre agli edifici pertinenti alla conduzione dei fondi, sono ammesse costruzioni che interessino la produzione agricola e l'insediamento degli addetti all'agricoltura, con i servizi e annessi all'uopo indispensabili.

Col parere preventivo della Commissione Urbanistica e del Consiglio Comunale che stabilirà anche le caratteristiche di edificabilità potranno essere ammessi impianti per il trattamento e la trasformazione dei prodotti dell'agricoltura, nonché per cooperative produttive agricole.

L'indice di fabbricabilità é fissato, per le abitazioni degli addetti all'agricoltura, in mc/mq.0,004 con altezza massima di m.7,50 e distanza dai confini di ml.10.

Nel solo caso in cui l'annesso agricolo pertinente alla conduzione del fondo non sia a corredo dell'abitazione colonica, il relativo volume viene determinato in base alla potenzialità e caratteristiche produttive dell'azienda.

Saranno esenti dal limite di altezza le strutture tecniche (camini, torri di lavorazione, silos e simili).

Il terreno coltivabile costituente l'unità poderale potrà non essere accorpato.

E' comunque prescritto che il lotto su cui sorgerà la nuova costruzione rurale rappresenti il 40% della superficie totale disponibile. Il terreno restante dovrà essere compreso entro un cerchio di diametro massimo di Km. 2 comprendente la costruzione medesima.

Nell'ipotesi di aziende a colture specializzate, riconosciute economicamente autosufficienti dall'Ispettorato dell'Agricoltura, previo parere delle competenti commissioni
e del Consiglio Comunale é ammessa la costruzione di fabbricati rurali con un massimo di superficie residenziale
utile di pavimento di mq. 140, oltre agli annessi agricoli necessari, il tutto per un'altezza massima di ml.7,50.

I volumi costruibili sulla superficie disponibile dovrànno essere al netto dei volumi esistenti alla data di adozione delle presenti norme. Gli edifici preesistenti sulla stessa proprietà saranno accertati con certificazione storico-catastali riferite all'intera proprietà.

Le autorizzazioni saranno condizionate ad un vincolo

sul terreno e di destinazione mediante atto registrato e trascritto.

Art. 31

2º sottozona agricola- panoramica

In questa sottozona oltre a quanto previsto dall'art. 29 é soltanto consentito il restauro e la ristrutturazione di edifici esistenti.

Nell'esame delle domande edilizie presentate nella 2° sottozona dovrà essere posta particolare attenzione alla tutela del paesaggio.

A tale scopo é prescritto il parere della Soprintendenza ai Monumenti.

La presente sottozona, per le sue caratteristiche, potrà essere soggetta a piano territoriale paesistico in ordine alla facoltà del Ministero della P.I. prevista dal-l'art.5 della legge 29/6/1939 n. 1497.

Art. 32

Nella 3° sottozona agricola-collinare sottoposta a vincolo idrogeologico, sentito il Corpo Forestale- Ispettorato Ripartimentale di Arezzo sono ammessi gli edifici pertinenti alla conduzione dei fondi con indice di fabbricabilità di mc/mq. 0,001, con altezza massima di m.7,50 e distanza dai confini minima di m.10.

Il terreno coltivabile costituente l'unità poderale potrà non essere accorpato; esso dovrà tuttavia essere compreso entro un cerchio di diametro massimo di Km.2 comprendente la costruzione medesima.

Nel solo caso in cui l'annesso agricolo pertinente alla conduzione del fondo non sia a corredo dell'abitazione colonica, il relativo volume viene determinato in base alla potenzialità e caratteristiche produttive dell'azien da.

I volumi costruibili sulla superficie disponibile dovranno essere al netto dei volumi esistenti alla data di adozione delle presenti norme. Gli edifici preesistenti sulla stessa proprietà saranno accertati con certificazioni storico-catastali riferite alla intera proprietà.

Nella 3° sottozona agricola-collinare non sottoposta a vincolo idrogeologico, oltre agli edifici pertinenti alla conduzione dei fondi, potranno essere ammesse utilizzazioni residenziali con l'indice di fabbricabilità di mc/mq.

0,03,con altezza massima di ml. 7,50 e distanza dai confini minima di ml.10; il lotto pertinente dovrà essere costituito da aree contigue.

Il Consiglio Comunale, fermo restando l'indice di sottozona e la contiguità delle aree di intervento, potrà consentire, sentita la Commissione Urbanistica, l'aggregazione di costruzioni; in tal caso la distanza tra edifici non potrà
essere inferiore a ml. 10.

Nel solo caso in cui l'annesso agricolo pertinente alla conduzione del fondo non sia a corredo dell'abitazione colonica, il relativo volume viene determinato in base alla potenzialità e alle caratteristiche produttive dell'azienda.

La superficie recintata non potrà essere superiore al 10% dell'area totale per interventi isolati.

Le recinzioni saranno soggette al parere della Commissione Edilizia.

4° sottozona concentrazione edilizia

Nella 4° sottozona (concentrazione edilizia), possono essere realizzati nuclei edilizi organizzati come complessi di residenze, da attuarsi su iniziativa e a cura e spese dei proprietari, singoli ovvero riuniti in consorzio, cooperativa o società, in base a convenzione da stipulare conilComune e soggetta a trascrizione.

Tali nuclei, costituiti da abitazioni singole, raggruppate, articolate o da complessi edilizi plurifamiliari, dovranno essere formati da almeno 20 unità familiari e dovranno essere concentrati nella parte più idonea, a giudizio della Commissione Urbanistica e della Commissione Edilizia.

Presupposti dell'autorizzazione sono il progetto planivolumetrico previsto dall'art.37 delle presenti norme e la stipulazione della convenzione prevista dal successivo art. 38.

Per iniziative di particolare rilievo il Comune si riserva la facoltà di udire eventualmente la Soprintendenza ai Monumenti.

Sarà il Comune stesso, sentito il parere della Soprintendenza ai Monumenti, a provvedere alla localizzazione delle concentrazioni in conformità delle facoltà attribui tegli dal penultimo comma dell'art.28 della legge 17/8/1942 n. 1150, modificato dalla legge 6/8/1967 n.765, e ciò per non più del 10% della superficie totale della 4° sottozzona.

Sulla superficie del 10% così individuata é fissato l'indice di fabbricabilità territoriale in mc/mq. 0,3, la

Nel solo caso in cui l'annesso agricolo pertinente alla conduzione del fondo non sia a corredo dell'abitazione colonica, il relativo volume viene determinato in base alla potenzialità e caratteristiche produttive dell'azien da.

I volumi costruibili sulla superficie disponibile dovranno essere al netto dei volumi esistenti alla data di adozione delle presenti norme. Gli edifici preesistenti sulla stessa proprietà saranno accertati con certificazioni storico-catastali riferite alla intera proprietà.

Nella 3° sottozona agricola-collinare non sottoposta a vincolo idrogeologico, oltre agli edifici pertinenti alla conduzione dei fondi, potranno essere ammesse utilizzazioni residenziali con l'indice di fabbricabilità di mc/mq.

0,03,con altezza massima di ml. 7,50 e distanza dai confini minima di ml.10; il lotto pertinente dovrà essere costituito da aree contigue.

Il Consiglio Comunale, fermo restando l'indice di sottozona e la contiguità delle aree di intervento, potrà consentire, sentita la Commissione Urbanistica, l'aggregazione di costruzioni; in tal caso la distanza tra edifici non potrà
essere inferiore a ml. 10.

Nel solo caso in cui l'annesso agricolo pertinente alla conduzione del fondo non sia a corredo dell'abitazione de colonica, il relativo volume viene determinato in base alla potenzialità e alle caratteristiche produttive dell'azienda.

La superficie recintata non potrà essere superiore al 10% dell'area totale per interventi isolati.

Le recinzioni saranno soggette al parere della Commissione Edilizia.

che questi non arrechino danni ai terreni provocandone denudazioni, perdita di stabilità, turbandone il regime delle acque o alterandone l'aspetto sotto il profilo paesaggistico.

La superficie recintata non potrà eccedere il 30% dell'area totale.

E' comunque consentita la costruzione di edifici per il personale e relativi annessi su richiesta dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste.

Art. 34 Bis

Norme transitorie per le zone agricole

Le domande di costruzione, di urbanizzazione e di lottizzazione pervenute al protocollo generale prima della data di adozione della nuova normativa per le zone agricole saranno sottoposte in via preventiva all'esame della Commissione Urbanistica.

L'esame sarà effettuato secondo le norme approvate con D.P.R. 13/10/1969 registrato alla corte dei Conti l'11/3/1970 Reg. 5 LL.PP. foglio 384 con particolare riguardo all'inserimento nell'ambiente al fine di valutare se le richieste costruzioni siano o meno compatibili con gli indirizzi di assetto territoriale programmati e deliberati dal Consiglio Comunale, pur nella diversità delle norme succedute.

La Commissione Urbanistica potrà, ove sulla base dei criteri sopra esposti lo ritenga utile, richiedere variazioni, spostamenti, aggregazioni, raggruppamenti e quanto altro ritenuto necessario.

Dopo che sia stato espresso il parere favorevole o contrario le istanze saranno esaminate dalla Commissione Edilizia per il parere di competenza. distanza minima dai confini in ml. 8 e l'altezza massima in ml. 8.

Art. 34

5° sottozona - parchi forestali

La 5° sottozona (parchi forestali) comprende terre ni destinati alla formazione di grandi parchi forestali e sarà costituita dalle aree di proprietà del demanio e comunale, dalle aree sottoposte a vincolo idrogeologico e dalle aree con particolare attitudine a tale destinazione, sia sotto il profilo pedoclimatico che sotto il profilo della funzione urbanistica di parco extraurbano.

Oltre i vincoli forestali e le disposizioni contenute nella legge 30 dicembre 1923 n. 3267, avranno applicazione in essa le seguenti prescrizioni:

- Nelle zone già boscate sarà escluso qualsiasi tipo di costru ione, anche di carattere provvisorio;
- Nelle zone da rimboschire, col parere della Commissione Edilizia, della Commissione Urbanistica e del Consiglio Comunale e riservandosi il Comune la facoltà di udire e-ventualmente l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, potrà essere autorizzata la costruzione di edifici collettivi per il turismo, su terreni della superficie minima di mq. 30.000 e nei limiti dell'indice di fabbricabilità di mc/mq. 0,10, con altezza massima di m.9 e a condizione che su almeno la metà della superficie siano messi a dimora alberi di alto fusto in ragione di uno ogni quindici metri quadrati.

Con analoga procedura potrà altresì essere autorizzata la realizzazione di impianti sportivi nell'intesa La Commissione Urbanistica e conseguentemente la Commissione Edilizia esamineranno le domande di cui al I comma del presente articolo entro il 31 dicembre 1973.

Nel caso di richiesta di variazioni ecc. di cui al 3º comma del presente articolo i progetti dovranno essere adeguati entro tre mesi dalla notifica della comunicazione, pena la decadenza della domanda e senza possibilità di ulteriori riesami.

Le nuove norme di cui agli artt. 29- 30- 31- 32-33 e 34, sia nell'ipotesi di nulla osta da parte degli organi regionali, sia nell'ipotesi di osservazioni alle quali, entro tre mesi, i lottizzatori si siano adeguati, non si applicano alle lottizzazioni per le quali il Consiglio Comunale abbia già deliberata la convenzione prevista dall'art.8 della legge 6/8/1967 n. 765.